



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, stipulato in data 16/10/2014 ed estinto anticipatamente a far data dal 6.12.2018 (sulla base del conteggio emesso in data 30.11.2018), in corrispondenza della 48^a rata di rimborso, parte ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario per richiedere che sia disposto ai danni dell'intermediario convenuto il rimborso delle quote non maturate delle commissioni addebitate al momento dell'erogazione secondo il criterio proporzionale lineare. Più in dettaglio, la domanda viene circoscritta al pro quota delle seguenti voci di costo:

- la commissione di accensione di cui alla lett. A) per € 1.254,24
- la provvigione dell'intermediario del credito di cui alla lett. C), qualificata come recurring per l'opacità della clausola, secondo il criterio pro rata temporis per € 1.296,00; in subordine, accertatone il carattere up front, la quota non maturata va conteggiata secondo il criterio della curva degli interessi, in € 823,32;
- la commissione di gestione di cui alla lett. B), per ulteriori € 593,63;
- le spese di istruttoria di cui alla lett. E) per € 116,25.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario riassume i termini della vicenda precisando:

- di aver riscontrato il reclamo del cliente nel merito in data 27.2.2020;
- di aver, ancor prima della presentazione del ricorso, convenuto il ricorrente dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente al fine di accertare che nulla è più dovuto oltre a quanto già decurtato in conteggio estintivo.



Ciò posto, chiede all'Arbitro di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

Con repliche successive, il rappresentante volontario ha eccepito che il ricorrente non ha mai ricevuto l'atto di citazione prodotto dalla resistente che, come oggettivamente risulta dalla relata di notifica, è stata recapitata ad un indirizzo diverso da quello di residenza.

In sede di controrepliche la resistente ha sostanzialmente prodotto le ordinarie controdeduzioni deducendo quanto segue:

- di aver provveduto, in sede anticipata estinzione, ad effettuare un abbuono pari ad € 1.034,12 per le commissioni relative alle attività di gestione del prestito commisurate al periodo di rateazione non decorso, calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, come previsto all'art. XI del contratto;
- di essersi reso disponibile, in sede di reclamo, alla retrocessione delle commissioni di gestione per un importo pari ad € 862,31, secondo il calcolo effettuato con il criterio del pro rata temporis;
- di non poter retrocedere nulla relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto chiaramente previste in contratto quali up front. Le attività remunerate dalle commissioni in parola, infatti, si esauriscono nella fase di stipulazione e di "esecuzione" del contratto (dove la locuzione "esecuzione" sta per erogazione del prestito). Precisa, inoltre, che l'attività di "archiviazione della documentazione" non è rapportata alla durata del rapporto in quanto impone al mutante, indipendentemente dalla estinzione anticipata del contratto, l'obbligo legale decennale di conservazione dei dati;
- la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all'agente: l'attività svolta dal soggetto incaricato è di natura up front in quanto legata alla fase preparatoria prodromica alla stipulazione del contratto. Tra l'altro, la somma è stata percepita da un soggetto diverso dall'intermediario, che non può essere chiamato a restituire ciò che non ha mai goduto, anche in ragione a motivi di sistematicità che informano l'intero ordinamento giuridico. Al fine di avvalorare la posizione assunta, la resistente deposita il contratto di mandato intercorso con l'agente, da cui si ricava che l'attività svolta dal mandatario è confinata a un periodo antecedente alla data di estinzione del finanziamento, e cioè a quella fase del rapporto che si conclude con l'erogazione del prestito in favore del consumatore;
- di non aver richiesto, nel caso in esame, l'indennizzo di cui al comma 2 dell'art. 125 sexies del T.U.B., con l'evidente intento di non penalizzare il consumatore.

La resistente, inoltre, svolge copiose osservazioni circa l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano della sentenza Lexitor.

Di contro, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in quanto infondato ed illegittimo.

DIRITTO

La resistente ha prodotto copia dell'atto di citazione presso il Giudice di Pace territorialmente competente, e l'avviso di spedizione della citazione al ricorrente è datato 3.2.2020, non è accompagnato dalla ricezione dello stesso, unico atto utile a definire la pendenza del giudizio, e reca come destinazione un indirizzo differente dalla residenza del ricorrente quale risulta dal modulo di ricorso e dal documento d'identità del ricorrente allegato.

D'altronde, la stessa ricorrente ha rimarcato di non aver mai ricevuto l'atto di citazione e che il mancato buon fine è ascrivibile all'erroneo indirizzo di destinazione, differente dalla propria residenza.

In mancanza di dimostrazione della notifica dell'atto, e, dunque, della pendenza del giudizio, il rilievo in termini di inammissibilità del ricorso non può essere accolto.



Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati: commissione gestione euro 1.034,09; provvigione agente euro 823,33; spese istruttoria euro 116,26. Conferma, invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: commissione accensione euro 1.254,24. Occorre altresì detrarre il rimborso ulteriore intervenuto per euro 1.034,12. Per un complessivo ammontare dovuto dall'intermediario al ricorrente di euro 2.193,80.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.193,80.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO